

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FERRO LUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 20/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente riferisce che in data 3.6.2011 inoltrava richiesta di finanziamento al fine di ottenere un mutuo chirografario ai sensi della l. 589/1994 (consolidamento dei debiti a breve); al riguardo, fa presente che la banca resistente, avendo aderito all' "accordo quadro tra la regione Abruzzo, la commissione regionale A.B.I. e Unicredit mediocredito centrale per il consolidamento delle passività a breve" avrebbe dovuto istruire la richiesta di finanziamento per l'accesso ai fondi di cui alla legge citata. Ritenendo che fosse configurabile una responsabilità della resistente per il mancato accesso ai fondi, ha chiesto più volte di conoscere se l'istanza fosse stata inoltrata ai soggetti competenti ricevendo risposte insoddisfacenti (lettera del 17 luglio 2012, sollecito del 12 novembre 2012, ulteriori note a dicembre 2012 e a gennaio 2013). Pertanto chiede all'arbitro di sollecitare la banca a fornire una risposta completa delle attività intraprese e delle date delle attività stesse; per la ricorrente neppure la risposta della banca del 3 febbraio 2012 contiene risposte puntuali.

In conclusione, la ricorrente chiede all'arbitro di sollecitare la banca affinché fornisca le informazioni richieste, facendo presente che l'omissione di risposte esaurienti da parte della banca non avrebbe consentito alla società di "promuovere azioni di rivalsa ... per la richiesta di risarcimento danni", che si riserva comunque di esperire in relazione all'inadempienza dell'intermediario.

Nelle sue controdeduzioni, la banca eccepisce, in via preliminare, la mancanza di un reclamo sulle questioni oggetto del ricorso, sostenendo che nella lettera della società del 30 marzo 2012 si contesta la conduzione dell'istruttoria, mentre nel ricorso in esame viene introdotta una questione diversa (richiesta di informazioni circa l'inserimento nel portale della richiesta di finanziamento).

Ciò premesso, fa presente che successivamente all'istanza di finanziamento seguiva un ampio carteggio con la società al fine di ottenere documentazione integrativa dell'istanza. Il 3 febbraio 2012 con la nota che allega (all. 2), la banca comunicava che il finanziamento era stato respinto, esplicitando le motivazioni del diniego. Successivamente la società inviava nuove comunicazioni per ottenere ulteriori chiarimenti, ma la banca replicava richiamando le motivazioni già rappresentate nella lettera del 3 febbraio 2012. Pertanto, la società presentava un reclamo, nel quale contestava la legittimità della conduzione dell'istruttoria e in particolare le valutazioni di merito effettuate dalla resistente, chiedendo anche il risarcimento dei danni quantificati in euro 80.000. La banca rispondeva richiamandosi ancora alla propria nota del 3 febbraio 2012. Con lettere di luglio e di novembre 2012 (allegate anche dalla ricorrente) la società chiedeva notizie circa l'inserimento nel relativo portale della propria pratica di finanziamento, cui la banca replicava, con nota del 28 dicembre 2012, richiamandosi alle precedenti comunicazioni.

Nel merito della questione, la banca fa presente di aver provveduto, a titolo precauzionale, a inserire nell'apposito portale la domanda di ammissione all'intervento contributivo avanzata dalla ricorrente, proprio al fine di scongiurare rischi di decadenza della domanda di finanziamento; il tutto sarebbe avvenuto il 28 ottobre 2011 con numero di posizione 35149 (come da doc. all. n. 11). Successivamente all'inserimento, a conclusione di una complessa istruttoria, nel corso della quale sarebbero state richieste in più occasioni integrazioni documentali, il Cda della banca respingeva l'istanza della ricorrente. Al riguardo, sottolinea che la valutazione del merito creditizio, come ritenuto in decisioni dell'ABF, è una valutazione discrezionale rimessa al finanziatore. Sostiene inoltre di avere chiaramente comunicato e più volte ribadito alla ricorrente le ragioni del diniego del finanziamento, ragioni connesse con valutazioni di tipo patrimoniale, economico e finanziario della società. Per quanto sopra argomentato, la banca convenuta chiede di dichiarare il ricorso inammissibile per mancanza di previo reclamo o, in subordine, di respingerlo nel merito in quanto destituito di fondamento.

DIRITTO

In via preliminare, si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla banca convenuta eccependo la carenza di un previo reclamo. L'eccezione è infondata. Infatti, posto che, secondo il consolidato orientamento di questo arbitro, non si richiede una corrispondenza rigorosamente formalistica tra il contenuto del reclamo e quello del ricorso (v. Decisioni di questo collegio n.819/2013 e n.3721/2012), si osserva che con la lettera di "reclamo-contestazione" del 30 marzo 2012 la società ricorrente formulava ampie contestazioni sul comportamento tenuto dalla convenuta nel condurre l'istruttoria della domanda di accesso alle facilitazioni creditizie; in particolare contestava che la "pratica" non fosse stata neppure inserita nel portale previsto dalla relativa procedura. Il che appare coerente con la domanda poi formulata nel ricorso, volta a ottenere la produzione della documentazione da cui risulti quali attività siano state effettivamente compiute dalla banca.

Venendo all'esame del merito della vertenza, si osserva che le parti non forniscono informazioni idonee a individuare più precisamente quali sono le regole procedurali che caratterizzano l'accesso alle facilitazioni richieste dalla ricorrente, al di là del generico riferimento a disposizioni di legge di carattere generale (decreto-legge n.516/1994, convertito con legge n.598/1994), che a loro volta fanno riferimento ad altre disposizioni speciali. Per quanto è possibile desumere dalle rispettive deduzioni difensive, è verosimile che il fondo cui si fa riferimento sia quello istituito presso il mediocredito centrale, finalizzato alla concessione di contributi per il pagamento di interessi su talune tipologie di finanziamento. Al riguardo, emergono comunque due profili. Il primo attiene alle considerazioni espresse dalla banca convenuta sul merito creditizio della società ricorrente, quali risultano dalla lettera del 3 febbraio 2013, con particolare riguardo ai dati riguardanti la situazione patrimoniale, la cui valutazione viene contestata dalla ricorrente con argomentazioni tecniche di segno opposto. In proposito è necessario richiamare l'indirizzo costante di questo Collegio secondo cui la valutazione del "merito creditizio" costituisce prerogativa dell'intermediario erogante, sulla quale questo Arbitro non può incidere, in quanto altrimenti finirebbe per violare la libertà negoziale dell'intermediario stesso, salve le ipotesi di totale assenza di motivazione o di motivazioni palesemente contraddittorie o arbitrarie, che giustificerebbero il sindacato dell'ABF (non nel merito, ma) limitatamente al profilo di legittimità (v. in tal senso, fra le altre, Dec. n.2555 del 10 giugno 2013; Dec. n.2159/2011, con ampi richiami a decisioni conformi). Ciò premesso, nella fattispecie il Collegio non ritiene di poter entrare nel merito della valutazione di diniego espressa dalla banca.

Il secondo profilo riguarda invece la valutazione del comportamento tenuto, più in generale, dall'intermediario nella gestione della richiesta formulata dalla società ricorrente. In proposito, assume significativo rilievo il fatto che la banca convenuta solo dopo la presentazione del ricorso abbia fornito la documentazione relativa all'avvenuto inserimento della domanda della ricorrente nel relativo "portale", avendo in precedenza replicato con

risposte generiche e non soddisfacenti alle numerose richieste di chiarimenti avanzate dalla stessa ricorrente; costituisce altresì circostanza rilevante ai fini della decisione il fatto che, a fronte della domanda di finanziamento formulata dalla società ricorrente in data 3 giugno 2011, la banca abbia fornito la risposta recante il diniego solo nel febbraio del 2013. Si tratta di un comportamento, nel complesso, non rispettoso dei principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare i rapporti con la clientela, con particolare riguardo al dovere di solidarietà che impone di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, concretandosi in un dovere di protezione del cliente (cfr. in questo senso Cass. n.22819 del 10/11/2010; n. 10182 del 4/9/2009).

Pertanto il Collegio, preso atto della produzione da parte della convenuta dei documenti richiesti dalla ricorrente, punto sul quale può ritenersi cessata la materia del contendere, tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il comportamento della banca convenuta per violazione del dovere di buona fede e correttezza nell'espletamento dell'istruttoria della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE